



# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

*Prot. n. 2016/RU0106022/Giochi/SCO*

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTA la convenzione di concessione n. 4914 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della Società MARSON di Angelo Sonvico SRL;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Visto l'articolo 20, comma 2, lettera e), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "*nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni*";

Vista la nota RU 94923 del 05 ottobre 2016 con la quale il predetto concessionario è stato invitato a regolarizzare la propria posizione contabile mediante il pagamento nei 10 giorni assegnatigli delle somme dovute, pena il distacco del collegamento e la decadenza dalla concessione di cui all'art.23, comma 2, lett.d) della convenzione accessiva alla stessa;

Vista la nota del 17 ottobre 2016 dello studio legale Lucia, ritenuti non conferenti i contenuti della predetta nota in quanto riferiti ad un lodo arbitrale privo di efficacia e a un accordo transattivo non ancora definito;

Considerato che l'esposizione debitoria anche al netto delle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento della predetta transazione resta comunque rilevante;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della comunicazione RU 94923 del 5 ottobre 2016, non ha effettuato alcun versamento;



Considerato che, per i motivi sopra esposti, risulta venuto meno il rapporto fiduciario con il concessionario;

## DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n° 4914 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22

dicembre 2008, n. 203 stipulata con società MARSON di Angelo Sonvico Srl, con sede legale in Piazza Gerusalemme n.2 – 20154 Milano (MI), operante nel comune di Milano (MI).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 28 ottobre 2016

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993